

REGOLAMENTO CONCESSORIO AREA SGAMBAMENTO CANI

PREMESSA

Il Consiglio Comunale di Napoli con deliberazione n. 26 del 25.07.2012 ha approvato il "Regolamento comunale per la tutela degli animali individuando nell'articolo 28 e 29 le modalità di accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche e la fruizione delle apposite aree a loro destinate. Che la Municipalità 3 Stella San Carlo all'Arena è dotata di un'area apposita dislocata nel parco di Villa Capriccio a Piazzetta Lieti.

Secondo la delibera Municipale n. 13 del 20/10/2016 in cui è stato approvato il Regolamento dell'uso dei locali e delle strutture Municipali, che recita all'art. 2 e 7 di poter concedere l'uso gratuito dei locali e delle strutture Municipali per finalità senza scopo di lucro e che l'utilizzo delle stesse non può a titolo gratuito superare l'anno, stabilendo tra le parti un preciso provvedimento concessorio.

Sulla scorta di quanto finora esposto il presente provvedimento concessorio prevede che l'Amministrazione si rende disponibile a dare attuazione ad accordi di collaborazione con le Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree e che il rapporto tra questi venga regolato quindi da apposita Convenzione;

ART.1: OGGETTO

La presente convenzione regola i rapporti tra Municipalità e l'Associazione in relazione alla gestione dell'area di sgambamento dei cani, da espletarsi esclusivamente nei giorni e nelle ore di apertura del Parco di Villa Capriccio e secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

ART.2: INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

L'area sgambamento cani è sita all'interno del parco di Villa Capriccio a Piazzetta Lieti. L'area risulta delimitata da una recinzione in pali di legno e rete metallica. L'area è di piena ed esclusiva proprietà della Municipalità 3, così come lo diverrà ogni altra eventuale opera/installazione di carattere

permanente che venga realizzata dall'Associazione e autorizzata dalla Municipalità. Alla scadenza della concessione,

ART.3: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

La Municipalità procede all'affidamento, in via temporanea per un periodo non superiore all'anno, all'Associazione come finalità delle attività avrà cura e tutela dell'area destinata alla sgambamento dei cani, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti. Valgono inoltre ed in particolare le norme stabilite nel Regolamento Comunale per l'accesso all'area di sgambamento cani.

ART.4: ONERI DEL COMUNE

È a carico della Municipalità 3 la manutenzione straordinaria, comprese le potature delle piante e la messa a dimora di nuove e ogni altra opera di mantenimento ad esclusione di quanto previsto dall'art. 5

ART.5: ONERI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione assicura l'accesso all'area di sgambamento, a titolo gratuito, a tutti i possessori/accompagnatori di cani, anche non facenti parte dell'Associazione stessa.

È a carico dell'Associazione la manutenzione ordinaria dell'area, compresa quella relativa allo sfalcio erba, alla recinzione, alle opere infrastrutturali e alla cartellonistica, secondo le modalità concordate con l'Ufficio Tecnico così da poterla riconsegnare al Comune, alla scadenza della presente convenzione, in buono stato di efficienza e funzionalità. In particolare la cartellonistica posta agli ingressi dovrà essere mantenuta in buone condizioni di manutenzione ed in maniera ben visibile per tutti coloro che intendono accedere all'area. L'Associazione dovrà provvedere, inoltre, alla pulizia da cartacce e rifiuti vari, ivi compreso lo svuotamento dei cestini portarifiuti e di seguire tutte le disposizioni dettate dall'Asl di competenza.

L'Associazione deve garantire l'apertura e chiusura dei cancelli di accesso nel rispetto degli orari stabiliti da apposita ordinanza sindacale e la vigilanza

dell'area, secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale per l'accesso all'area di sgambamento cani.

L'Associazione si assume la responsabilità di eventuali danni all'immobile e alle strutture provocati per colpa o dolo del proprio personale provvedendo ad ogni derivante risarcimento.

E' fatto divieto all'Associazione di affidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione, salvo espressa autorizzazione scritta del Comune.

L'Associazione si impegna, altresì, a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, nei limiti e con le modalità stabilite in materia dal Comune.

La Municipalità si riserva la facoltà di richiedere all'Associazione l'esecuzione dei lavori previsti e non eseguiti, compreso eventuali ripristini per danneggiamenti causati da uno scorretto utilizzo dell'area.

L'Associazione dovrà segnalare alla Municipalità ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni.

All'Associazione non è consentito alcun intervento che modifichi l'area convenzionata, salvo espressa autorizzazione degli uffici competenti, previa richiesta scritta e motivata da parte dell'Associazione stessa. L'Associazione dovrà sempre e comunque consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori di carattere pubblico.

ART.6: OBBLIGHI

La presente convenzione non esonera in alcun modo i cittadini che usufruiscono dell'area di sgambamento, aderenti o meno all'Associazione, dal rispetto della normativa vigente, in particolare quella contenuta nel Regolamento Comunale per l'accesso all'area di sgambamento cani, con conseguente responsabilità civile e penale verso terzi per danni a persone, animali o cose derivanti dall'azione del cane in custodia.

In particolare è fatto obbligo all'Associazione di mantenere pulita e leggibile, la cartellonistica esistente all'interno dell'area.

L'Associazione ha l'obbligo di avvisare i cittadini che usufruiscono dell'area:

- di prendere visione delle disposizioni stabilite nel Regolamento Comunale per l'accesso all'area sgambamento per cani, il cui testo sarà disponibile nel sito comunale;

- di accettare incondizionatamente le norme e le regole di gestione contenute nel Regolamento comunale per l'accesso all'area sgambamento per cani;
- di rispondere, sia civilmente che penalmente, di danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal cane.

In qualunque caso è fatto divieto dell'uso commerciale dell'area con particolare riferimento alla compravendita dei cani e la vendita di prodotti destinati alla cura ed al nutrimento degli stessi.

ART. 7: USI DIVERSI DELL'AREA.

L'Associazione si impegna a restituire l'area al Comune ogni qualvolta il Comune manifesti la necessità di disporre dell'area per svolgere eventuali iniziative od altro.

L'Associazione potrà svolgere, momenti di addestramento sociale del cane solo negli orari di chiusura al pubblico, inoltre può richiedere al comune di utilizzare in modo esclusivo l'area facendone richiesta preventiva per un massimo di 40 (quaranta) ore mensili.

L'Associazione potrà organizzare, secondo principi di liberalità, attività didattico/educative, riguardanti comunque i cani, per massimo 15 (quindici) ore mensili, dandone preventiva comunicazione alla Municipalità. Tali attività dovranno essere organizzate sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale dell'Associazione e non dovranno costituire in alcun modo evento a titolo oneroso con ingresso a pagamento

ART. 8: DURATA

La presente convenzione ha la durata di un anno dalla data della relativa stipula. Nei novanta giorni precedenti alla scadenza dovrà essere fatta una valutazione da parte della Municipalità sulla effettiva opportunità/convenienza/adequatezza di mantenere attiva l'area di sgambamento cani e la presente convenzione, per procedere poi all'affidamento pluriennale della gestione a soggetti interessati che ne facciano richiesta.

ART. 9: SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO

La Municipalità, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura,

dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori o al rapporto con altri utenti, per problemi di ordine igienico-sanitario evidenziati dalla Asl di competenza, di incolumità dei cittadini, per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area, per motivi di pubblica utilità.

Qualora L'Associazione intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno due mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione.

ART. 10: RINVII

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni Comunali o Regionali di legge e di regolamento in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

Per il Comune

si di con



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 3

**ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD
UN'INDAGINE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER LA
GESTIONE DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI DELLA
MUNICIPALITÀ 3 SITA NEL PARCO DI VILLA CAPRICCIO**

Istanza di partecipazione alla procedura per l'individuazione di un soggetto per la gestione dell'area sgambamento cani sita nel parco di Villa Capriccio a Piazzetta Lieti

Le associazioni interessate dovranno allegare alla domanda allegato A i seguenti documenti:

- 1) copia Atto Costitutivo e Statuto dell'Associazione;
- 2) Relazione sulla esperienza acquisita nello svolgimento dell'attività cinofila/animalista;
- 3) Copia del "Regolamento comunale per la tutela e salvaguardia degli animali" firmata su ogni singola pagina a titolo di presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;
- 4) Copia documento d'identità, in corso di validità;
- 5) attestazione in cui si evince la sede legale nel territorio della Municipalità 3
- 6) Dichiarazione attestante la regolarità dell'adempimento degli obblighi tributari

Un'apposita Commissione, nominata dal Direttore della Municipalità 3, vaglierà le proposte pervenute sulla scorta dei seguenti criteri preferenziali:

1. proposta organizzativa ed operativa presentata (punteggio massimo 30 punti);
2. esperienza pregressa acquisita nello svolgimento dell'attività cinofila/animalista (punteggio massimo 30 punti);

3. qualità e quantità delle iniziative organizzate nel territorio (punteggio massimo 10 punti);
- 4, ulteriori proposte aggiuntive (punteggio massimo 10 punti);
5. sarà attribuito un punto in più alle Associazioni no profit